

# COMUNE DI SEDINI

## PROVINCIA DI SASSARI

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 10

Trinità D'Agultu 26.12.2025

OGGETTO	Parere sulla proposta n. 18 al Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016, n. 175".
---------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisei, del mese di dicembre, l'organo di revisione economico finanziaria ha preso in esame la proposta CC N. 18 del 23 dicembre 2025 avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs 19.08.2016, n. 175" per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che il Testo Unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica di cui all'art. 20 (art. 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'art. 20, comma u, del D. Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a € 500.000) per gli Enti Locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali e, di seguito, enuclea le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

- La razionalizzazione periodica approvata dal Comune si è concretata in un primo atto distinto, necessario consistente in una delibera ricognitiva, ovvero "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette". Da ciò, a parere dell'Ente, non è scaturita la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.
- E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'art. 194, comma 1, lettera c) del D. Lgs n. 267/2000.

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione

delle partecipate, la piena coerenza operativa dell'azione amministrativa del Comune con la cornice normativa del D. Lgs n. 176/2016: si riconosce, nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'art. 14 del D. Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Visti i pareri di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000

**esprime**

**parere favorevole** all'approvazione della proposta di deliberazione n. 18 del 23.12.2025 relativa alla ricognizione periodica di cui all'art. 20, D. Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Sedini alla data del 31 dicembre 2024.

Invita l'Ente a inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale di riferimento alla proposta in esame.

L'organo di revisione economico-finanziaria  
(D.ssa Franca Loredana Mela)